

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO SIGNA A.P.S." (Associazione di Promozione Sociale).
2. L'associazione ha sede legale in Signa, Piazza della Repubblica n.c. 1.
3. Nell'ambito territoriale del Comune di Signa, il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale.

Art. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco Signa riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Signa e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2. La Pro Loco Signa non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale. La Pro Loco è apolitica e apartitica.
3. La Pro Loco Signa può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco Signa aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Le finalità che la Pro Loco Signa ha come oggetto sociale sono:
 - a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
 - c. sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
 - d. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche attraverso l'ufficio turistico;
 - e. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
 - f. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 - g. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative

di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero).

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

Art. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco Signa si distinguono in:

- a. Soci Ordinari;
- b. Soci Sostenitori;
- c. Soci Benemeriti;
- d. Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco Signa .

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco Signa, su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco Signa, su proposta del Consiglio Direttivo.

6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d. a ricevere tessera della Pro Loco;
- e. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f. a frequentare i locali della Pro Loco;
- g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Art. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Signa a seguito del versamento della quota associativa annuale.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Signa per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

Art. 7 - ORGANI

1. Sono organi della Pro Loco Signa:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente; il Segretario ed il Tesoriere;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. il Collegio dei Proviviri;
 - f. il Presidente onorario.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

3. Alle Assemblee prendono parte con diritto di voto tutti i Soci, gli ordinari e i sostenitori se in regola con la quota sociale annuale. All'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo vi prendono parte ed hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti i Soci, gli ordinari e i sostenitori se sono in regola con la quota sociale annuale dell'anno in corso e dell'anno precedente. Ciascun Socio può essere portatore di due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta da altri Soci aventi titolo a partecipare all'Assemblea.

4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta, anche elettronica, e con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, (salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto):

- in prima convocazione, con la partecipazione, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;

- in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d. per le modifiche del presente Statuto;
- e. per lo scioglimento della Pro Loco.

7. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è come sopra detto integrata dall'affissione dell'avviso di convocazione con modalità idonee a portarlo a conoscenza dei Soci. Così come

previsto dal precedente punto 4.

8. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi purché sia presente o rappresentato il 50% (cinquanta per cento) dei soci aventi diritto al voto.

9. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 11 (undici) Soci.

2. L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio stesso.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi Componenti.

5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.

11. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco Signa è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella prima riunione con modalità di votazione accettate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

2. Il Vice Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio

Direttivo. Può essere riconfermato.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco Signa, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7. E' assistito dal Segretario.

Art. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco Signa e le relative registrazioni.

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, scelti tra i Soci della Pro-loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci, ovvero con modalità accettate dalla maggioranza della stessa Assemblea per quanto concerne il primo mandato.

2. Il Collegio designa al suo interno, con votazione segreta, il Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

4. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

5. I Revisori dei conti durano in carica tre esercizi ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Art. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i Soci della Pro-loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci, ovvero con modalità accettate dalla maggioranza della stessa Assemblea per quanto concerne il primo mandato.

2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

3. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..

4. I Probiviri durano in carica tre esercizi e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Art. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco Signa.

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:

- a. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
- c. in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
- d. in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
- e. negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..

2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - ENTRATE E SPESE

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a. quote e contributi dei Soci;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Tutte le entrate ed i proventi, nonché i fondi di riserva o capitale, dell'attività della Pro Loco Signa sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco Signa devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco Signa si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. La Pro Loco Signa può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

3. Tutte le cariche della Pro Loco Signa sono gratuite.

4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco Signa nell'ambito delle attività istituzionali.

Art. 18 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco SIGNA deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di

competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco Signa.

Art. 19 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Pro Loco Signa sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 2/3 dei voti presenti e rappresentati.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute in favore del Comune di Signa a fini esclusivamente di utilità sociale.

3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede a fini esclusivamente di utilità sociale.

Art. 20 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, e le vigenti disposizioni di legge in materia.